

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i. (Onlus)

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA DI TRENTO

Racc. nr. 2325 S.P. dd. 22/09/2023

L'anno duemilaventitré il giorno ventidue del mese di settembre nella sede del Comune di Baselga di Piné,

fra le parti

- COMUNE DI BASELGA DI PINÉ - con sede legale in Baselga di Piné - via Cesare Battisti n. 22, Partita Iva e Codice Fiscale 00146270228, rappresentato dall'ing. Alessandro Santuari, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Baselga di Piné, autorizzato alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 31 comma 7 dello Statuto Comunale;

- CASA COOPERATIVA SOCIALE Servizi assistenziali ed educativi per anziani e giovani – Società cooperativa –, con sede legale in Baselga di Piné, Via delle Scuole nr. 8, Partita Iva e Codice Fiscale 01020810220, rappresentata dal Presidente pro tempore Bortolotti Ivano, nato a Trento il 03.07.1956 e residente a Baselga di Piné in Via dei Caselari n. 15 CF BRTVNI56L03L378Y;

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 161 dd. 18/09/2023, recante "Progetto A piedi sicuri: servizio di sorveglianza per i bambini frequentanti la Scuola dell'obbligo svolto da cittadini anziani. Convenzione con la Cooperativa Sociale Assistenza Anziani Scarl di Baselga di Piné - anno scolastico 2023-2024 e 2024-2025".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra

il Comune di Baselga di Piné e la CASA COOPERATIVA SOCIALE Servizi assistenziali ed educativi per anziani e giovani – Società cooperativa –, per la realizzazione del progetto “A piedi sicuri”, di seguito denominato progetto, mediante l’impiego di persone in attività e iniziative nell’ambito della tutela dell’infanzia (presidio scuole, percorsi sicuri scuola – casa). Tali attività (percorsi casa – scuola – attraversamenti stradali), saranno svolte al fine di garantire una presenza visibile e rassicurante per gli utenti della scuola e accrescere il grado di rispetto delle regole di civile convivenza.

Rientrano inoltre nelle finalità della presente convenzione la promozione della collaborazione legata ad attività didattiche, all’organizzazione di ricorrenze -festa di Natale – festa degli alberi – festa patronale; pertanto i volontari coinvolti potranno essere messi a disposizione anche di altre iniziative/manifestazioni connesse all’attività didattica e promosse dal Comune di Baselga di Pinè, previo richiesta scritta 10 giorni prima dell’evento.

Art. 2 – Attività e modalità di svolgimento

Le attività di cui all’articolo 1 saranno svolte nelle aree e con le modalità concordate con il Comune e con l’Istituto scolastico. Nell’esercizio dell’attività i volontari dovranno tenere un comportamento tale da garantire una presenza amica e rassicurante che scoraggi comportamenti contrari alle regole del senso civico che riguardano l’uso collettivo dei luoghi affidati alla loro tutela e sono tenuti altresì a segnalare prontamente al Comando dei Carabinieri e della Polizia Urbana fatti che rendano necessario il loro intervento.

ART. 3 – Principi generali di esecuzione del rapporto

Le parti si impegnano a svolgere le proprie attività in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto.

ART. 4 – Impegni della Cooperativa

La Cooperativa si impegna a:

- a) mettere a disposizione i volontari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- a) comunicare al Comune la persona incaricata della responsabilità operativa delle attività di propria competenza, qualora diversa dal legale rappresentante;
- b) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente convenzione;
- c) indossare, durante l'esercizio delle attività di percorsi casa – scuola – attraversamenti stradali, i segni di riconoscimento costituiti da pettorine, corpetti catarifrangenti e/o bracciale.

ART. 5 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- a) garantire la fornitura degli indumenti e dei dispositivi di cui alla lettera d) dell'art. 4;
- a) organizzare periodicamente specifici incontri, anche con gli altri soggetti interessati al progetto, al fine di evidenziare le problematiche emerse e programmare gli interventi necessari per la loro soluzione;
- b) comunicare alla Cooperativa il nominativo del referente/i dell'Amministrazione comunale responsabile/i della gestione del servizio e incaricato/i della predisposizione dei programmi operativi ed organizzativi.

ART. 6 – Copertura Assicurativa

La Cooperativa solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei

propri associati riguardante lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

La Cooperativa garantisce che i volontari inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle stesse e per responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata corrispondente all'anno scolastico 2023/2024 e 2024/2025.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte della Cooperativa degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli già sostenuti dalla Cooperativa. Analoga facoltà può essere esercitata dalla Cooperativa mediante comunicazione scritta da inviare al Comune.

ART. 8 – Obblighi di riservatezza

La Cooperativa e il Comune si impegnano ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003, a tutela della privacy dei cittadini.

ART. 9 – Controversie

Le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del presente atto e della gestione, dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, si ricorrerà all'arbitrato di una Commissione di tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno dalla Cooperativa ed un terzo in funzione di Presidente, nominato dai primi due o in difetto di accordo da un funzionario della Federazione Trentina delle Cooperative.

ART. 10 – Oneri finanziari

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio in oggetto è fissato nell'importo forfetario di € 3.300,00 (tremilatrecento/00), oltre IVA 22%, che sarà erogato alla Cooperativa entro il 31/12 di ciascun anno per € 1.320,00 oltre IVA 22% ed entro il 30/06 di ciascun anno per € 1.980,00 oltre IVA 22%;

Il corrispettivo stabilito sarà rideterminato proporzionalmente in caso di sospensione dell'attività scolastica.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

per il Comune di Baselga di Piné

per la Cooperativa C.a.S.a.

Il Sindaco

Il Presidente

Ing. Alessandro Santuari

Ivano Bortolotti